



ID 16265

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1420/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 855 /DA del 30 OTT 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 23 del 07/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Tricoli Lina/Cas. - Tribunale di Patti.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Tricoli Lina dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con decreto dirigenziale n° 646 del 30/04/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 1188/12 reimp. al n. 667/18 per € 2.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 2306/13 del 06/11/2013;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 23 del 07/05/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Tricoli Lina dinanzi al Tribunale di Patti;
- **Liquidare** la fattura n° 23 del 07/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT3110521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 3643 Atto n. 855 del 2018

Impegno assunto Cap. 42 Bil. 2018

Provvedimento 667/18

Messina 31-10-18

Il Funzionario

Data (04/05/18)
Prot. 0023/PE/2018



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 665/DA

F.S.M.

*Deposito 11/98/2012 10/16
667/2018 6/142 € 25000*

Messina, 30 Aprile 2018

Oggetto: Tribunale di Messina sez. lavoro - **Lina Tricoli** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 646/DA/12

Premesso

che Tricoli Lina, in persona del legale rappresentante, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, notificato il 05/05/12, per ottenere il pagamento di presunti arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;

Ritenuto

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

che:

- Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa

d e c r e t a

- Art. 1 - resistere** al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Tricoli Lina innanzi al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, per ottenere il pagamento di arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;
- Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;
- Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € 2.500,00, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;
- Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc.), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato.

**Il Dirigente
Ingegnere Mario Pizzino**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000NWF**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

*Fatt. n° 0023/FE/2018
del 07/05/2018*

*ReSoc n° 646/RA
del 30/4/2012*

*Inf. n° 1188/2012
reinf. n° 667/18
Gp42 € 2500,00*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)
Numero documento: **0023/FE/2018**
Importo totale documento: **2500.00**
Causale: **Prat.7366/A Consorzio Autostrade Siciliane/Tricoli Lina-
Opposizione a decreto ingiuntivo-Tribunale del Lavoro Patti-
Mirena Mauro-RG.899/2012-Det.646 del 30/04/2012-Sent.2306/13.
Art. 73 DPR 633/72: SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **394.07**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **78.81**
Imponibile previdenziale: **1970.37**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**

Valore unitario: **1970.37**

Valore totale: **1970.37**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **2049.18**

Totale imposta: **450.82**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1655.11**

Istituto finanziario: **Credito Siciliano**

Codice IBAN: **IT6710301916502000000110388**

Codice ABI: **03019**

Codice CAB: **16502**

Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



N° 2306/13 Sent. Lav.

N° 888/12 Reg. Gen.

N° 1238/13 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice Designato in funzione di Giudice del Lavoro, dott. *Mauro Miredda*,
all'udienza del 6.11.2013, previa lettura in aula del dispositivo, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Nella causa civile di lavoro iscritta al n. 888/2012 R.G., avente ad oggetto:
"Opposizione a Decreto Ingiuntivo"

TRA

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Messina, viale S. Martino is. 143, n. 146, presso lo
studio dell'Avv. C. Matafù, da cui è rapp. e difeso per procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

TRICOLI LINA, elettivamente domiciliato in Patti, via Fontanelle 1, presso lo
studio dell'Avv. M. Sciammetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTO

All'udienza del 6.11.2013, dopo la discussione orale, le parti concludevano chiedendo
l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva
decisa con la presente sentenza contestuale, il cui dispositivo veniva letto in aula.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.5.2012 il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 888/12 emesso dal Tribunale
del Lavoro di Patti con il quale gli era stato ingiunto di pagare al convenuto la somma
ivi indicata, oltre accessori e spese della procedura.

Eccepiva, in breve, l'inapplicabilità alla fattispecie che occupa della disciplina relativa
alla contrattazione collettiva richiamata, e ciò per le ragioni ivi meglio specificate, cui
per brevità si rimanda.

Chiedeva pertanto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto,
accertando che nulla era dovuto all'opposto; vinte le spese.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con memoria l'opposto, il quale
contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio
esplicitate, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna dell'opponente
al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese legali.

Senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note, sicché, all'udienza odierna,
la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che occupa involge in primo luogo una serie di considerazioni che di
seguito si rassegnano.

Anzitutto appare incontrovertibile che il consorzio opponente sia un ente pubblico non
economico (Corte Cost. n. 226/2011), soggetto alla legge regionale siciliana n. 10/2000
e, per quanto in essa non previsto, al d.lgs. n. 165/2001.

Ora, l'art. 24 della legge regionale di cui trattasi, in tema di contrattazione collettiva,
stabilisce che "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello
dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e
integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-

quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unicomparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Quanto sopra, per risolvere la controversia di cui trattasi, deve stabilire se il consorzio sia tenuto all'applicazione o meno della contrattazione di cui all'art. 24 citato, ovvero sia consentita l'applicazione di quella diversa, come pure in certi contesti effettuato.

Sul punto, ritiene l'Ufficio di dovere condividere la copiosa giurisprudenza di merito pronunziatasi (le cui pronunzie sono state versate in atti dalle stesse parti) secondo cui al dipendente pubblico non economico debba essere applicata la contrattazione collettiva apposita, come previsto dall'art. 24 citato, sicché non è consentito, nella specie, porre in essere alcuna deroga, né con contratto individuale, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione (cfr. per tutti, trib. Termini Imerese n. 1149/2012).

Trattandosi, quella richiamata nel ricorso per il monitorio, di disciplina contenuta nella contrattazione collettiva inoperante nei confronti dei dipendenti in oggetto (cfr. per altro la deliberazione della G.M. n. 435/2010), la relativa domanda non può essere accolta.

La conseguenza di quanto sopra è che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione, nonché della natura dell'opposto, possono essere di giustizia integralmente compensate.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo allegata da CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE;

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Così deciso in Patti, il 6.11.2013

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mauro Merenda

IL CANCELLIERE ES3
Dott.ssa V.za Di Raimondo

Deposito 6 NOV 2013
CUGI

IL CANCELLIERE ES3
Dott.ssa V.za Di Raimondo